

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 dicembre 2016, n. 145 Istituto santa Chiara s.r.l. – Autorizzazione al trasferimento definitivo, ex art. 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, del Presidio semiresidenziale di riabilitazione (Sez. D.01, R.R. n. 3/2005) di Merine di Lizzanello c/o “Giardini di Atena (DSS Lecce) presso l’immobile sito in Lecce alla via Campania, 5 (DSS Lecce).

IL DIRIGENTE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”.
- Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”;
- Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L’articolo 28 bis (*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall’art. 3, comma 1, della L.R. 17 giugno 2013, n. 14, stabilisce testualmente che: “1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che lo concede. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell’ambito del distretto di

appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore. 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento. 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8. 5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento. 6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede"

Considerato che l'accreditamento costituisce uno status di potenziale erogatore per conto del Servizio Sanitario Regionale di servizi sanitari e socio-sanitari concesso ad una struttura che abbia determinati requisiti ed in quanto allocata in un determinato luogo, la ratio che caratterizza l'articolo sopra richiamato deve individuarsi nell'esigenza di assicurare che lo spostamento in altro luogo di una struttura già accreditata avvenga eccezionalmente soltanto:

- a) in caso di oggettiva necessità: a tal fine è stato richiesto, quale primo presupposto del trasferimento, la ricorrenza di una situazione di sopravvenuta impossibilità alla continuazione dell'attività nel luogo a suo tempo eletto in occasione dell'accreditamento ma che non sia addebitabile a negligenza, imperizia, o inosservanza di norme da parte del gestore della struttura sanitaria;
- b) in conformità alla programmazione regionale sanitaria, in primo luogo per quanto attiene alla equa e/o razionale allocazione delle strutture sanitarie della medesima tipologia sul territorio aziendale, oltre il quale il trasferimento non è consentito.

Con nota del 24/03/2016 l'Istituto Santa Chiara s.r.l., titolare e gestore del Presidio di riabilitazione in oggetto, ha chiesto a questa Sezione Regionale "autorizzazione alla realizzazione per trasferimento" del medesimo Presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale semiresidenziale di n. 20 p.l. dall'attuale sede in Merine di Lizzanello c/o "Giardini di Atena (DSS Lecce) a Lecce alla via Campania, 5 (DSS Lecce), prospettando le ragioni che lo rendono necessario ed allegandovi relativo modulo compilato AUTREAL8.

In relazione alla sopradetta nota questa Sezione ha precisato che:

- a) l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di una struttura accreditata, ai sensi dell'art. 7 e 28 bis L.R. n. 8/2004, deve essere presentata al Comune nel cui territorio si trova la nuova sede, ma

solo previo ottenimento di autorizzazione regionale di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 28 bis, la quale costituisce titolo propedeutico e legittimante la richiesta dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e successivamente dell'autorizzazione all'esercizio e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede;

- b) tuttavia, nell'ottica di uno snellimento dell'attività amministrativa, la medesima nota avesse comunque un contenuto minimo essenziale ed una manifestazione di volontà tale da poterla considerare equivalente all'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione regionale di cui ai citati commi 2 e 3 dell'art. 28 bis, quindi idonea a compulsare questa Sezione all'espletamento della conseguente istruttoria.

Secondo la dichiarazione del legale rappresentante, contenuta nella su richiamata nota del 24/03/2016, il trasferimento trova la sua causa nell'esigenza di sopperire all'incertezza in ordine al rapporto di locazione dell'immobile, attuale sede del Presidio, determinata dalla volontà del proprietario di adibire il medesimo immobile ad altri usi e di offrire (allo stesso Istituto Santa Chiara), in alternativa, la locazione di altri immobili da realizzarsi nelle immediate vicinanze, senza adeguate garanzie sui tempi e modalità di realizzazione degli stessi.

Tale circostanza può ritenersi idonea ad integrare i presupposti richiesti dall'art. 28 bis, comma 2, dell'impossibilità sopravvenuta della prosecuzione dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore;

Trattasi di trasferimento nell'ambito territoriale della ASL LE e nello stesso distretto (DSS Lecce), ma in Comune diverso (Lecce) rispetto a quello in cui attualmente il presidio ha sede (Merine di Lizzanello), che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 bis sopra citato, richiede il previo parere del Direttore Generale dell'ASL interessata.

A tal fine, con nota prot. AOO_151/6247 del 17/06/2016, questa Sezione ha invitato il Direttore Generale dell'ASL LE ad esprimere parere motivato che, nell'ottica di un'equa e razionale distribuzione del territorio aziendale e tenuto conto delle strutture sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario di destinazione ed in quello di provenienza, attesti la conformità o meno del trasferimento al fabbisogno regionale nella sua dimensione allocativa.

Con nota prot. 120794 del 29/07/2016, il Direttore Generale dell'ASL LE, in riscontro alla richiesta di cui sopra, ha espresso parere favorevole alla nuova collocazione del presidio riabilitativo in oggetto, precisando che: *"[...] il trasferimento dell'intero presidio di riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale semiresidenziale di n. 20 p.l. da Merine di Lizzanello "Giardini di Atena (DSS Lecce) a Lecce via Campania, 5 (DSS Lecce), non apporta alcuna modifica sostanziale all'equilibrio erogativo delle prestazioni sanitarie in regime riabilitativo, trattandosi di un trasferimento di appena n. 8 Km"*.

Ritenute congrue e condivisibili le valutazioni del Direttore Generale dell'ASL LE poste alla base del proprio parere.

Ritenuta, quindi, sussistente la conformità del trasferimento in oggetto al fabbisogno regionale nella sua dimensione allocativa.

Per quanto suesposto, si propone di autorizzare, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, il trasferimento definitivo del Presidio semiresidenziale di riabilitazione (Sez. D.01, R.R. n. 3/2005) di Merine di Lizzanello c/o "Giardini di Atena (DSS Lecce) presso l'immobile sito in Lecce alla via Campania, 5 (DSS Lecce), con la precisazione che, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo:

- a) la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta da parte del legale

rappresentante dell'Istituto Santa Chiara s.r.l. di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui agli articoli 7 e 8 L.R. n. 8/2004;

- b) l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento sarà richiesta al comune di Lecce, il quale la rilascerà senza preventiva richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi del comma 3, articolo 28 bis citato;
- c) conseguita l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, saranno richieste a questa Sezione, la quale disporrà la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e s.m.i., da eseguirsi in modo congiunto da parte del Dipartimento di prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 29.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, il trasferimento definitivo del Presidio semiresidenziale di riabilitazione (Sez. D.01, R.R. n. 3/2005) di Merine di Lizzanello c/o "Giardini di Atena (DSS Lecce) presso l'immobile sito in Lecce alla via Campania, 5 (DSS Lecce), con la precisazione che, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo:
 - a) la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta da parte del legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara s.r.l. di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e di

autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui agli articoli 7 e 8 L.R. n. 8/2004;

- b) l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento sarà richiesta al comune di Lecce, il quale la rilascerà senza preventiva richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi del comma 3, articolo 28 bis citato;
- c) conseguita l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, saranno richieste a questa Sezione, la quale disporrà la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e s.m.i., da eseguirsi in modo congiunto da parte del Dipartimento di prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 29.

- di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante dell' "Istituto Santa Chiara s.r.l.", con sede legale in Muro Leccese alla via San Giovanni Bosco 18;
- Al Direttore Generale della ASL LE;
- Al Sindaco del comune di Lecce;
- Al Sindaco del Comune di Merine di Lizzanello (LE);

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso